

Tar Lombardia sez. III – 6 giugno 2005 n. 1180 – Pres. Raggio – est. Giordano – XXXX c. Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Uff. prov. Della MCTC di Milano)

Art. 7 legge 241/90 – obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento - annullabilità del provvedimento adottato in mancanza di comunicazione – art. 21 octies legge 241/90 – casi di esclusione dell'annullabilità – revisione patente di guida – non applicabilità.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 l'amministrazione ha l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo, pena l'annullabilità del provvedimento adottato.

Tale annullabilità è esclusa, ex art. 21 – octies legge 241/90 quando nonostante la violazione delle norme sul procedimento, si tratti di atto vincolato ovvero la p.a. dimostri che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.

Non rientra nella esimente di cui sopra l'ipotesi di provvedimento di revoca della patente di guida , in quanto atto avente natura discrezionale.

Quest'ultimo, inoltre, pur se volto per sua natura a garantire la sicurezza della circolazione, non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l'obbligo della previa comunicazione.

Nel caso di specie il TAR accoglie il ricorso di un automobilista nei cui confronti non era stata realizzata la comunicazione dell'avvio del procedimento di revisione della patente ex art. 128 cod. strad.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 1. Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida, che è stato adottato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano, ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per il comportamento tenuto dal ricorrente in occasione del sinistro nel quale era stata coinvolta l'autovettura dallo stesso condotta.

Avverso il provvedimento sono dedotte censure per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento; per violazione di legge, in quanto la determinazione di dar corso alla revisione deriva da un'infrazione soggetta ad impugnazione e, quindi, da un accertamento non definitivo della dinamica dell'incidente, dal quale non è possibile trarre univoci indizi di responsabilità del ricorrente; per difetto di motivazione circa la sussistenza della violazione dell'obbligo di dare precedenza contestata all'interessato e il connesso venir meno dei requisiti di idoneità alla guida. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo con memoria.

Con ordinanza n. 735 del 18 marzo 2004 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dell'atto impugnato. Il ricorrente ha insistito con memoria

per l'accoglimento del gravame. In essa precisa che il ricorso presentato contro la contestazione dell'infrazione è stato accolto con sentenza n. 332 del 27 maggio 2004 del Giudice di pace di Rho, che ha annullato il verbale di accertamento sul quale era fondato il provvedimento di revisione della patente.

All'udienza il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

2. Il verbale di contestazione che ha dato origine al provvedimento è stato annullato con sentenza del Giudice di pace. La pronuncia ha giudicato che le circostanze descritte nel verbale non fossero "sufficienti a dare la prova certa sulla dinamica dell'incidente" e non integrassero elementi probanti che potessero consentire di ipotizzare con sicurezza la responsabilità del ricorrente nella causazione del sinistro. In forza della pronuncia di annullamento del verbale, è quindi venuto meno il presupposto sul quale era fondato il provvedimento impugnato, che ha disposto la revisione della patente di guida in considerazione del comportamento asseritamente irregolare del ricorrente cui si imputava di aver omesso, nel corso di una manovra di svolta a sinistra, di dare la precedenza ad altro veicolo proveniente dal senso opposto. La sentenza del Giudice di pace ha escluso la sussistenza dell'infrazione alle norme di comportamento dettate dal Codice della strada, il che priva il provvedimento qui impugnato del suo presupposto. 3. Merita accoglimento anche il motivo fondato sull'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990. In effetti, ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica Amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento, ovvero che l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso; detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità (cfr., al riguardo, T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 marzo 2002, n. 986; id. 5 giugno 2002, n. 2336; 15 novembre 2002, n. 4452; TAR Marche 7 marzo 2002 n. 217; TAR Toscana, I 7 febbraio 2005 n. 470). Nella fattispecie, dunque, non essendo pacifici ed incontestati da parte del ricorrente i presupposti di fatto della misura assunta, lo stesso aveva titolo ad essere informato della decisione che stava maturando, al fine di essere messo in condizione di far rilevare circostanze ed elementi che l'Amministrazione avrebbe dovuto vagliare prima dell'emanazione del provvedimento.

Questo, anche se volto a garantire la sicurezza della circolazione, non riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (cfr. CdS VI 13 febbraio 2004, n. 580). Nel caso in esame non ricorrono le condizioni "esimenti" di cui all'art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, come modificata con la l. n. 15/2005, trattandosi di provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l'amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Non può quindi escludersi che, qualora gli fosse stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, l'interessato avrebbe potuto offrire un utile apporto partecipativo. L'accoglimento delle censure esaminate assume carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso (cfr. CdS VI 17 settembre 2001, n. 4877).

3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1415/04 così dispone: - accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato; - compensa per intero le spese tra le parti.